Data di pubblicazione: *21/11/2018*
Nome allegato: *Schema di contratto.pdf*
CIG: *769499920F;*
Nome procedura: *LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO NELLO STABILE INPS DI BOLOGNA, VIA DEI MILLE 9*

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO NELLO STABILE INPS DI BOLOGNA, VIA DEI MILLE 9.

CIG: 769499920F

CUP: F32F18000300005

*****

In relazione all'appalto delle opere di cui trattasi, descritte in epigrafe, convenuti:

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Regionale Emilia Romagna (C.F.80078750587), rappresentato per la specie dal Direttore Regionale Michele Salomone, nato a Bari il 10/02/1960, domiciliato per la carica in Bologna, Via Milazzo 4/2,

E

l'Impresa **(denominazone)**, **(indirizzo)**, (p.iva), (c.f.), rappresentata per il presente atto dal Sig. Nome e cognome nato a città il giorno 00/00/0000, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di titolarità, parti indicate nel contesto del presente contratto più brevemente con le parole INPS e APPALTATORE,

PREMESSO

che, mediante R.d.O. in MePA n.(numero) sono stati invitati a presentare offerta n. (numero) ditte in procedura MePA per l'affidamento LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO NELLO STABILE INPS DI BOLOGNA, VIA DEI MILLE 9;

che, in esito all'espletamento delle operazioni relative alla gara, è risultato migliore offerente L'APPALTATORE, il quale ha offerto il ribasso percentuale pari **a (xxx %)** sull'importo a corpo dei lavori posto a base di gara;

che con DETERMINAZIONE n. XXX del xx/xx/2018 del Direttore regionale le opere in oggetto sono state pertanto aggiudicate all'APPALTATORE in via definitiva.

Quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula il seguente

CONTRATTO DI APPALTO

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO -

L'INPS concede all'APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa, di cui al Lotto n. (X). L'APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

ART.2 - NORME REGOLATRICI E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del contratto e che qui di seguito vengono richiamati:

a) (documenti di dara come da disciplinare)

L'appalto è inoltre regolato dalla Legge in materia di Lavori Pubblici.

ART.3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta a **€ XXX.XXX,XX (euro euro/XX)** al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata, degli oneri per la sicurezza pari ad € **XX.XXX,XX (euro euro/XX)** non soggetti a ribasso e fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3 c.1 ddddd) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; l'importo complessivo dei relativi lavori sarà quello risultante dalla contabilità dei lavori misura; non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART.4 . - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali l'APPALTATORE costituisce – ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 11.6.1 del Disciplinare di gara – cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. xxxxxxxxx rilasciata da nome società garante in data 00/00/2018, per un importo garantito pari a € **xx.xxx,xx (salvo riduzioni alle quali l'appaltatore abbia diritto in base alle vigenti norme di Legge)**. Detta cauzione sarà svincolata, secondo la normativa vigente, dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di inadempienze contrattuali dell'APPALTATORE, l'INPS avrà diritto di rivalersi del deposito cauzionale sopra citato.

ART.5 – PAGAMENTI IN ACCONTO - ANTICIPAZIONI

All’APPALTATORE verrà corrisposto il pagamento del corrispettivo dei lavori, ai sensi dell’art.17 del Capitolato Speciale di Appalto, (modalità da capitolato), come certificato del direttore dei Lavori, ed il secondo a completamento delle opere di contratto.

Gli acconti saranno al netto della trattenuta dello 0,50% per infortuni, che sarà liquidata in sede di conto finale.

E’ inoltre prevista l’erogazione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016.

L’APPALTATORE si impegna a fornire, su richiesta dell’INPS, prima della liquidazione del corrispettivo, idonea documentazione comprovante l’avvenuto e regolare pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, nonché del corrispettivo alle Ditte subappaltatrici, ove presenti.

ART. 6 PAGAMENTI A SALDO

Il pagamento del saldo, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori, la redazione del conto finale e l’emissione del certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data del numero di protocollo di ricezione di regolare fattura elettronica e certificato di regolare esecuzione dello stato di avanzamento - Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma,

del codice civile.

ART.7 - TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro **45** giorni dalla predetta stipula e, comunque, su convocazione del Direttore dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni xxx naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale da applicare per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore/esecutore sull'ammontare netto contrattuale pari allo 1,0 per mille dell'importo netto contrattuale.

ART.8 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO

Il certificato di regolare esecuzione / collaudo delle opere di cui al presente contratto, è emesso conformemente all'art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto, nonché secondo le norme di cui all'art.102 del Codice. L'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avviene con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso

tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo. L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, della regolare esecuzione; resta nella facoltà dell'INPS richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Si intendono comunque applicate, ancorchè non espressamente qui richiamate, tutte le norme del Codice dei Contratti.

ART.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' prevista la risoluzione del contratto nei casi contemplati dal Codice, dal Regolamento DPR 207/2010 e dal D. Lgs. 81/2008, con le modalità previste nei relativi articoli che si intendono qui richiamati.

ART.10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, l'INPS da ogni responsabilità al riguardo. A tal propo-

sito, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs.50/2016, l'esecutore dei lavori, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'esecutore dei lavori, è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con importo della somma da assicurare pari all'importo del contratto. Tale polizza deve assicurare anche la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale di 1.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante

ART.11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA, SICUREZZA – ULTERIORI CLAUSOLE

L'APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'INPS effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Con la firma del presente contratto l'APPALTATORE dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L’APPALTATORE dichiara altresì di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale”.

Con la stipula del presente contratto l’APPALTATORE assume il ruolo e le funzioni di Ditta affidataria dei lavori, ai sensi e per gli effetti del D Lgs. 81/2008.

A tal fine il soggetto dell’impresa affidataria deputato a svolgere le funzioni di cui all’art.97 del D. Lgs.81/2008 è il Sig. Nome e cognome.

ART.12. - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell’INPS, i lavori che l’APPALTATORE ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla Legge. L’INPS provvede al pagamento di tali prestazioni come previsto nella lettera di invito.

ART.13. - CONTROVERSIE

Nessuna controversia che dovesse insorgere tra le parti abilita l’APPALTATORE a sospendere o rallentare i lavori. Qualora dovessero insorgere controversie, si darà luogo alle procedure

previste dalla parte VI, titolo 1° del Codice del D. Lgs. 50/2016. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Bologna.

ART.14. - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Leg.vo 50/2016 e successive modificazioni, nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei ll. pp. 19 aprile 200, n. 145.

ART.15. - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, quest’ultima a carico dell’INPS.

ART.16. – ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DI CUI ALLA LEGGE N. 136 DEL 13 AGOSTO 2010

L’APPALTATORE si assume tutti gli obblighi, a pena di nullità assoluta del contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione all'INPS ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna –della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Analogamente i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e l'APPALTATORE sarà tenuto pertanto a prevedere e inserire, negli eventuali contratti di subappalto o subcontratto, un'apposita clausola che obblighi i propri contraenti ad osservare il predetto principio di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 17 – CLAUSOLE ACCESSORIE

Clausola n.1: l'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando

lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 2: l'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

Clausola n.3: l'impresa partecipante alla procedura, o sue collegate o associate, dichiara – e si impegna in tal senso – di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door), avendo concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, avendo attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Clausola n.4: in caso di successivo accertamento – rispetto al contratto - del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà con la risoluzione dello stesso ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

L'Appaltatore è infine tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; il non ottemperamento a tali obblighi costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto.

Redatto, letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti. Il presente contratto ha decorrenza dalla data dell'ultima firma digitale

L'APPALTATORE	L'INPS
Nome e cognome	Michele Salomone
C.F.(firmatario) :xxxxxxxxxxxxxxxxx	Direttore Regionale